Studio Tributario
e Societario

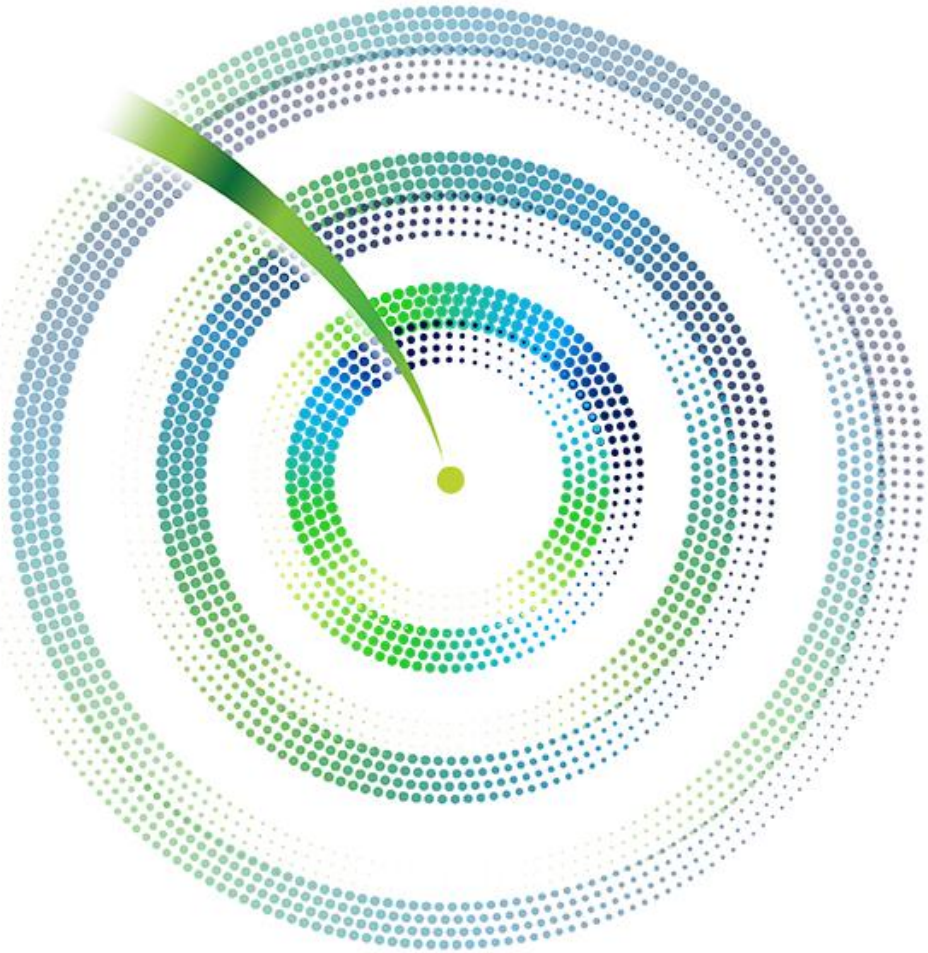

TAX *for Professionals* | Newsletter n. 15 | settembre 2025

FOCUS: Ires premiale: il decreto di attuazione

Deloitte *for Professionals* Stp Srl

Deloitte.

Indice

SCADENZE FISCALI

FOCUS: Ires premiale: il decreto di attuazione

NEWS

- DIRITTO SOCIETARIO

I fattori di rischio nelle valutazioni di bilancio
La nuova responsabilità dei sindaci sotto la lente di Assonime

- OPERAZIONI STRAORDINARIE

Scissione mediante scorporo con beneficiarie pre esistenti: problemi di coordinamento
Storno di fondi tassati non imponibile anche post scissione
Due pronunce di Cassazione sul valore accertabile dell'azienda ceduta
Le nuove regole per le operazioni transfrontaliere

- IMPOSTE DIRETTE

Cessione di usufrutto e nuda proprietà su immobili: le regole definitive
Società di comodo: regole non applicabili alle neo costituite
La capitalizzazione degli interessi va citata in nota integrativa
L'avvicinamento del TUIR ai criteri di bilancio

- IMPOSTE INDIRETTE

Imposta di registro: dal 2026 il nuovo Testo unico
La cessione di un marchio è prestazione di servizi rilevante ai fini Iva
La società di comodo non perde il diritto al rimborso dell'Iva

- ACCERTAMENTO

Nuove fattispecie per il Tax Control Framework

- FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Regime del risparmio amministrato anche per chi si trasferisce all'estero

Scadenze fiscali

16 settembre

Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi corrisposti o maturati nel mese precedente

L'elenco completo delle prossime scadenze fiscali può essere consultato al seguente link:

https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php

Focus

Ires premiale: il decreto di attuazione

Il decreto ministeriale dell'8 agosto 2025 contiene le modalità di attuazione e le disposizioni di coordinamento con le altre norme dell'ordinamento tributario, dell'articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 207/2024, n. 207, con il quale è stata introdotta, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, la cosiddetta Ires premiale, ovvero la riduzione di quattro punti percentuali dell'aliquota di imposta.

Soggetti interessati

La riduzione dell'aliquota IRES spetta a:

- società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e le società di mutua assicurazione, società europee e società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato;
- enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato relativamente alle loro stabili organizzazioni italiane.

Sono invece esclusi dalla riduzione dell'aliquota IRES, le società e gli enti che

a) nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 sono in liquidazione ordinaria o sono assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria oppure determinano il proprio reddito imponibile anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari;

b) nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 applicano il regime di contabilità semplificata.

Condizioni di accesso: utili e investimenti

In linea con il comma 436 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2025, la riduzione dell'aliquota spetta al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:

a) una quota non inferiore all'80 per cento dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 sia accantonata ad apposita riserva;
b) un ammontare non inferiore al 30 per cento dell'utile accantonato di cui alla lettera a) e, comunque, non inferiore al 24 per cento dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, sia destinato a investimenti di cui all'articolo 5.

Si considera accantonato ad apposita riserva tutto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci in sede di approvazione del bilancio, ivi compresa la copertura delle perdite di esercizio.

La relazione illustrativa al decreto precisa inoltre che "*Con riferimento alla lettera a), dunque, tenuto conto anche dell'espresso richiamo delle norme alla necessità di accantonare l'utile conseguito nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, i soggetti che non hanno realizzato un utile in tale esercizio non potranno accedere all'agevolazione.*"

Gli investimenti rilevanti

La riduzione dell'aliquota IRES spetta a condizione che siano realizzati investimenti rilevanti delle seguenti

tipologie:

a) beni materiali secondo il modello «Industria 4.0» (allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232) e beni immateriali (software, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0» (allegato B della legge 11 dicembre 2016, n. 232);

b) beni indicati all'articolo 38, commi 4, secondo periodo, e 5, del decreto-legge 19/2024, se acquisiti nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici. Si tratta dei beni che sono assimilati agli *intangible* dell'allegato B, nonché dei beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo.

I beni del tipo a), devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; l'interconnessione deve permanere per un periodo superiore alla metà del periodo di sorveglianza. Nel caso di investimenti rilevanti aventi ad oggetto i beni di tipo b), occorre conseguire una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento, nel periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene rispetto al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.

Gli investimenti devono essere realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024

L'ammontare minimo degli investimenti rilevanti è determinato in misura pari al maggiore fra i seguenti importi:

a) 30 per cento dell'utile accantonato;

b) 24 per cento dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023;
c) 20.000 euro.

Esempio 1

S.p.A. con esercizio coincidente con l'anno civile che:

• nel 2024 ha conseguito un utile di 80.000 euro, non distribuito per l'80% (64.000 euro);

• nel 2023 ha conseguito un utile di 90.000 euro.

L'importo minimo dell'investimento è pari al maggiore fra i seguenti:

a) (2024) 30% di 64.000 euro = 19.200 euro;

b) (2023) 24% di 90.000 euro = 21.600 euro;

c) 20.000 euro.

Il maggiore tra gli importi a), b) e c) è, pertanto, 21.600 che costituisce l'importo minimo di investimenti da effettuare per accedere alla riduzione dell'aliquota.

Esempio 2

S.p.A. con esercizio coincidente con l'anno civile che:

• nel 2024 ha conseguito un utile di 80.000 euro, non distribuito per l'80% (64.000 euro);

• nel 2023 ha conseguito un utile di 70.000 euro.

L'importo minimo dell'investimento è pari al maggiore fra i seguenti:

a) (2024) 30% di 64.000 euro = 19.200 euro;

b) (2023) 24% di 70.000 euro = 16.800 euro;

c) 20.000 euro.

Il maggiore tra gli importi a), b) e c) è, pertanto, 20.000 (soglia minima degli investimenti) che costituisce l'importo minimo di investimenti da effettuare per accedere alla riduzione dell'aliquota.

Condizioni di accesso: base occupazionale

Il beneficio spetta a condizione che:

a) nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
1) il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;

2) siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale in misura pari ad almeno l'1 per cento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) l'impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo.

La verifica della condizione a), numero 1), si effettua confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno dell'ultimo mese del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 con quello medio dei trentasei mesi precedenti, escludendo dal computo della base occupazionale media i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

L'incremento occupazionale della lettera a), numero 2), si determina sulla base delle disposizioni dell'articolo 4, commi da 1 a 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2024 (premio per le nuove assunzioni) avuto riguardo al numero dei lavoratori dipendenti alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e al numero di lavoratori dipendenti mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente.

Regole applicative

L'importo su cui spetta la riduzione dell'aliquota IRES è ragguagliato ad anno se la durata dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 è superiore a dodici mesi.

I soggetti beneficiari hanno la facoltà di computare in diminuzione dal reddito complessivo da assoggettare all'aliquota IRES ridotta le perdite fiscali relative ai periodi d'imposta precedenti.

L'eventuale rideterminazione dell'utile e, conseguentemente del reddito relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non determina effetti sull'utile accantonato e sulle soglie degli investimenti rilevanti.

La riduzione dell'aliquota IRES non spetta sul maggior reddito imponibile determinato, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, in sede di dichiarazioni integrative ovvero in sede di attività di controllo.

Ferma restando la cumulabilità con la fruizione di altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi eleggibili, la minore imposta dovuta per effetto della riduzione dell'aliquota IRES spetta nei limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell'impresa per gli investimenti rilevanti ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto.

Cause di decadenza e recapture

I soggetti beneficiari decadono dall'agevolazione:

a) qualora la quota di utile accantonato, al netto di quella eventualmente utilizzata a copertura perdite, sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
b) nel caso in cui i beni siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.

Ai fini della lettera a):

- l'ammontare complessivo delle riserve costituite o incrementate con l'utile accantonato, l'utile utilizzato a copertura perdite e le eventuali variazioni devono essere indicati in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi;
- si considerano prioritariamente utilizzate a copertura perdite le riserve diverse da quelle costituite o incrementate con l'utile accantonato.

Ai fini della lettera b), con riferimento agli investimenti sostitutivi, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 35, della legge 205/ 2017; ne consegue che se nel corso del periodo di osservazione si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto degli investimenti rilevanti non viene meno la fruizione della stessa se nello stesso periodo d'imposta del realizzo l'impresa: sostituisce il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori e attesta l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e l'interconnessione nonché la riduzione dei consumi energetici.

Inoltre, i beni localizzati al di fuori del territorio nazionale per la maggior parte di ciascun periodo d'imposta, a partire da quello di acquisizione degli stessi beni, si intendono destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero; tale periodo va ragguagliato negli esercizi di acquisizione e di estromissione del bene.

Nei casi di decadenza, il soggetto beneficiario è tenuto a versare la differenza dell'imposta dovuta a seguito della rideterminazione della stessa con applicazione dell'aliquota ordinaria entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le cause di decadenza.

Una importante precisazione contenuta nella Relazione illustrativa prevede che "*l'attivazione della causa di decadenza genera la perdita integrale del beneficio. D'altronde, la causa di decadenza opera (...) nel momento in cui non sono rispettate le condizioni minime richieste per l'accesso al beneficio.*"

News

DIRITTO SOCIETARIO

I fattori di rischio nelle valutazioni di bilancio

CNDCEC – FNC, Documento "I fattori addizionali di rischio nel costo del capitale per le valutazioni di bilancio e l'impairment test", luglio 2025

Il documento del Consiglio nazionale e della Fondazione dei commercialisti analizza come la presenza di congiunture economiche e finanziarie negative rende delicata la determinazione delle eventuali perdite durevoli di valore degli elementi strumentali dell'azienda.

Secondo gli autori, è opportuno svolgere un approfondimento su tale tematica poiché la mera ripetizione, da un punto di vista pratico, di routine consolidate di valutazione d'azienda e di bilancio deve essere oggetto di scrutinio critico e di verifica in relazione al quadro teorico di riferimento che determina, nello specifico, l'approccio più appropriato per il calcolo del costo del capitale aziendale e degli altri strumenti di bilancio che ne possono richiedere un utilizzo (singoli elementi dell'attivo immobilizzato, partecipazioni, eccetera).

Tale parametro, nella sua determinazione contemporanea, che segue un approccio strettamente finanziario, è conseguente ad una affermazione dei modelli finanziari di risk pricing in contesti internazionali, in modo particolare il Capital Asset Pricing Model (C.A.P.M.), da cui origina il coefficiente beta per la stima del premio al rischio azionario, e il modello Arbitrage Pricing Theory (A.P.T.), che sviluppa un'analisi multifattoriale dei rischi finanziari.

La nuova responsabilità dei sindaci sotto la lente di Assonime

Assonime, Circolare 24 luglio 2025 n. 18

La circolare Assonime 24 luglio 2025 n. 18 illustra il nuovo regime di responsabilità civile dei sindaci introdotto dalla legge n. 35/2025 che ha modificato l'articolo 2407 del Codice civile.

Le principali novità introdotte riguardano: la eliminazione della espressa previsione di responsabilità solidale con gli amministratori, la limitazione della responsabilità civile dei sindaci per inadempimento ai propri doveri di natura colposa mediante un tetto agli obblighi risarcitori; l'introduzione di un regime di prescrizione dell'azione di responsabilità verso i sindaci.

In particolare, i sindaci che violano colposamente i propri doveri sono responsabili per i danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori e ai terzi nel limite di un ammontare calcolato sulla base di multipli dei compensi percepiti. L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione all'assemblea sull'attività svolta.

Secondo Assonime, questa significativa limitazione della responsabilità dei componenti dell'organo di controllo pone un problema di coerenza sistematica sotto più profili. In primo luogo, con il regime di responsabilità civile previsto per le altre figure che esercitano funzioni di controllo nelle società per azioni, che non prevedono una limitazione quantitativa alle pretese risarcitorie nei casi di condotta colposa. Inoltre, la nuova disciplina per i sindaci introduce un ulteriore profilo problematico di svantaggio competitivo tra i diversi modelli di amministrazione e controllo con riguardo alle regole di responsabilità. L'introduzione di questo regime speciale potrebbe tuttavia costituire un'occasione per riaprire un cantiere riformatore volto a ripensare e rendere effettiva la correlazione tra funzioni e responsabilità nelle società, non solo per i sindaci, ma anche per gli amministratori, nonché a rafforzare la differenziazione tra i diversi modelli di governo societario.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Scissione mediante scorporo con beneficiarie pre esistenti: problemi di coordinamento

Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 21 agosto 2025 n. 225

La Risposta ad Interpello 21 agosto 2025 n. 225 riguarda una fattispecie civilistica già superata.

Secondo la posizione dell'Agenzia, infatti, "*Allo stato delle norme, quindi, il comma 15-ter dell'articolo 173 del TUIR, che prevede la neutralità fiscale per la scissione con scorporo di cui all'art. 2506.1 del codice civile, risulta applicabile limitatamente alle scissioni mediante scorporo a favore di beneficiarie di nuova costituzione.*"

Tuttavia, il comma 15 ter richiama le disposizioni del codice civile nel seguente modo: "*Alla scissione di cui all'articolo 2506.1 del codice civile si applicano le disposizioni del presente articolo*" e il codice civile dispone, a seguito delle modifiche introdotte dal Dlgs 88/2025, che "*Con la scissione mediante scorporo una società assegna l'intero suo patrimonio o parte di esso a una o più società preesistenti o di nuova costituzione e a se' stessa le relative azioni o quote.*".

La modifica all'articolo 2506.1 del Codice civile è in vigore dall'8 luglio 2025, ma l'interpello datato 21 agosto, non ne tiene conto.

Storno di fondi tassati non imponibile anche post scissione

Cassazione, Sentenza 7 agosto 2025 n. 22805

Nell Sentenza 7 agosto 2025 n. 22805 la Cassazione ha esaminato un profilo particolare della operazione di scissione societaria.

Nel caso di specie, la società beneficiaria della scissione ha rilevato, mediante accollo, anche i residui debiti della scissa ed ha acquisito i crediti nonché le disponibilità liquide della scissa, per consentirne la definitiva estinzione.

In contabilità, la beneficiaria ha rilevato i debiti acquisiti (essenzialmente un fondo pensioni ed un fondo contenzioso preordinati al pagamento di future pensioni ovvero esborsi per vertenze in atto con il personale dell'ex azienda) mediante giroconto del fondo rischi da scissione creato in sede di costituzione.

Ritenendo che l'accollo definitivo in capo alla beneficiaria dei debiti già facenti capo alla scissa avesse fatto venire meno i presupposti per il mantenimento in bilancio del fondo rischi da scissione, l'Agenzia delle Entrate ha accertato una sopravvenienza fiscalmente rilevante, corrispondente all'importo del fondo rischi da scissione divenuto esuberante, e dunque da stralciare dallo stato patrimoniale societario.

La Sentenza, invece, conferma la pronuncia di secondo grado, che ha bene spiegato i motivi per i quali legittimamente la società aveva portato in deduzione dalla base imponibile l'utilizzazione del fondo pensioni e del fondo contenzioso, affermando, in sostanza, che questi due fondi erano fondi "tassati", sui quali cioè la contribuente aveva pagato le imposte dovute, con la conseguenza che per essa rimaneva salva la possibilità di dedurre a valle, dalla base imponibile, i singoli utilizzi di tali fondi.

Due pronunce di Cassazione sul valore accertabile dell'azienda ceduta

Cassazione, Ordinanza 27 luglio 2025 n. 21566

Cassazione, Ordinanza 28 luglio 2025 n. n. 21638

Nell'Ordinanza 27.7.2025 n. 21566 la Cassazione ha precisato che il debito per il TFR a favor dei dipendenti dell'azienda ceduta è una passività che riduce il valore imponibile ai fini dell'imposta di registro. A medesime conclusioni giunge anche l'Ordinanza, 28 luglio 2025, n. 21638.

Nella pronuncia n. 21566, inoltre, è stato ribadito che non sussistono criteri legali per la stima del valore di un avviamento aziendale, ma la giurisprudenza ha chiarito che, ai fini della determinazione del valore dell'avviamento dell'azienda, i criteri dell'articolo 2, comma 4, DPR n. 460/1996 possono essere utilizzati, nonostante l'abrogazione di tale decreto da parte del DLgs. n. 218/1997, non essendo stato dallo stesso previsto un metodo alternativo di determinazione di tale valore, ferma la possibilità per il contribuente di dimostrare un valore inferiore dell'avviamento aziendale rispetto a quello accertato (cfr. Cass. n. 1190/2025 ., Cass. n. 4732/2022, Cass. n. 7750/2019 e la giurisprudenza ivi citata), assumendo, per tale via, detti criteri valore solo indiziario. Tali criteri offrono «indicazioni minime» cui l'Amministrazione finanziaria deve attenersi nella procedura transattiva che conduce ad un accertamento con adesione.

Le nuove regole per le operazioni transfrontaliere

Assonime, Circolare 30 luglio 2025 n. 19

La Circolare Assonime è dedicata all'analisi delle modifiche che il decreto legislativo n. 88/2025 ha introdotto al decreto legislativo n. 19/2023, che ha attuato nel nostro ordinamento la direttiva europea (UE) 2019/2121 sulle operazioni di trasformazione, fusione e scissione transfrontaliere.

Questa disciplina prevede una regolamentazione delle diverse operazioni societarie straordinarie che realizzano riassetti organizzativi e finanziari, nei quali siano interessati più ordinamenti europei, coniugando il principio di libertà di stabilimento delle società con la protezione degli interessi dei soggetti incisi dalle operazioni (creditori, soci, lavoratori). Essa, inoltre, regola anche le operazioni straordinarie internazionali (che coinvolgono società regolate da ordinamenti extraeuropei) e introduce, tra le scissioni domestiche, la c.d. scissione con scorporo.

Il decreto correttivo è intervenuto sia sul complesso delle regole del decreto n. 19/2021 relativo alle operazioni transfrontaliere e internazionali, sia sulle regole del codice civile in tema di trasferimento di sede all'estero e scissione con scorporo, al fine di chiarire i dubbi interpretativi sorti in sede di prima applicazione della disciplina, nonché di semplificare e rendere più efficaci gli strumenti a disposizione delle imprese per realizzare operazioni di riorganizzazione societaria e per favorire la mobilità transfrontaliera.

Le disposizioni del decreto correttivo sono entrate in vigore l'8 luglio 2025. Per evitare, tuttavia, un impatto negativo e sproporzionato delle modifiche sulle operazioni già in corso, le modifiche al d.lgs. n. 19/2023 relative alle procedure di controllo di legalità dell'operazione in presenza di debiti e benefici pubblici si applicano alle operazioni transfrontaliere e internazionali rispetto alle quali, alla data dell'8 luglio 2025, non sia stato ancora pubblicato il progetto dell'operazione.

Per le medesime ragioni, le disposizioni relative all'assolvimento degli obblighi informativi nei confronti dei lavoratori si applicano soltanto alle operazioni che sono iniziate successivamente all'8 luglio 2025.

IMPOSTE DIRETTE

Cessione di usufrutto e nuda proprietà su immobili: le regole definitive

Decreto legge 17 giugno 2025 n.84, Articolo 1, comma 1 bis

L'articolo 1, comma1 bis del decreto legge 84/2025 detta una norma di interpretazione autentica in materia di redditi diversi di fonte immobiliare.

In sostanza, il comma 1 dell'articolo 67 del Tuir si interpreta nel senso che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su un bene immobile costituisce:

- reddito diverso imponibile ai sensi della lettera h) del comma 1 quando il soggetto disponente mantiene un diritto reale sul bene immobile;
- plusvalenza, tassabile ai sensi delle lettere b) e b-bis) del comma 1 al ricorrere delle condizioni temporali ivi previste, se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene. (5)

È importante sottolineare che, dato il richiamo allo Statuto del contribuente, questa interpretazione ha portata retroattiva.

Società di comodo: regole non applicabili alle neo costituite

Cassazione, Ordinanza 30 luglio 2025 n. 22007

Nell' Ordinanza 30 luglio 2025 n. 22007, la Cassazione ha ribadito il proprio orientamento (cfr. Sentenza del 26.12.2024 n. 34472) secondo il quale, in tema di società di comodo, il periodo di osservazione dei ricavi e dei proventi nonché dei valori dei beni e delle immobilizzazioni, ai fini dell'applicazione del test di operatività riguarda le "risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti".

Ne consegue che, quando il test e la connessa presunzione di un reddito minimo imponibile non sono applicabili nei confronti delle società e degli enti per non avere chiuso almeno due esercizi anteriormente a quello oggetto di accertamento, l'Amministrazione finanziaria è tenuta a provare l'eventuale non operatività di tali soggetti senza potersi avvalersi del meccanismo presuntivo legale.

Infatti, la previsione del suddetto arco di osservazione tende ad assicurare l'attendibilità dei risultati del test di operatività, in quanto la valutazione dei ricavi e dei proventi, nonché dei beni e delle immobilizzazioni, in base alle risultanze medie dell'esercizio in verifica e dei due precedenti consente di apprezzare l'andamento dell'impresa in un momento in cui la stessa ha già prevedibilmente superato le difficoltà di avviamento che spesso si incontrano nella fase iniziale dell'attività d'impresa.

La capitalizzazione degli interessi va citata in nota integrativa

Cassazione, Ordinanza 25 luglio 2025 n. 21388

Nell' Ordinanza 25 luglio 2025 n. 21388, la Cassazione precisa che in materia di interessi passivi è prevista la deducibilità integrale solo per gli interessi passivi compresi nel costo dei beni (articolo 110, comma 1, lett. b), del Tuir), altrimenti essi sono deducibili nei limiti indicati dall'articolo 96, e cioè integralmente sino alla concorrenza della franchigia costituita dall'ammontare degli interessi attivi e dei proventi assimilati e, per l'eccedenza, nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.

Inoltre, per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività di impresa, la deducibilità dal reddito degli interessi passivi sostenuti per l'acquisto, la costruzione o ristrutturazione, può avvenire soltanto attraverso una loro previa capitalizzazione quale costo di fabbricazione, in quanto costo parte integrante del valore del bene iscrivibile in bilancio, essendo gli interessi passivi già compresi nel costo per l'acquisto dei beni strumentali, e per tale ragione non autonomamente deducibili, e rilevando, a tal fine, unicamente all'interno della quota di ammortamento propria del bene al quale direttamente si riferiscono.

Nel caso in esame, deve essere esclusa la integrale deducibilità degli interessi passivi sul finanziamento bancario, in quanto nella nota integrativa al bilancio si affermava che nel costo dei beni non era stata imputata la quota di interessi passivi e, in altra parte, che l'scrizione vi era, ma senza la menzione tra i costi degli interessi e del loro ammontare.

L'avvicinamento del TUIR ai criteri di bilancio

Assonime, Circolare 31 luglio 2025 n. 20

La circolare dell'Assonime illustra gli interventi che il Dlgs 192/2024 ha adottato per realizzare in maniera ancor più marcata un avvicinamento dei valori fiscali ai valori di bilancio.

Le novità riguardano, in sintesi, l'eliminazione della possibilità di ripartire la tassazione dei contributi in conto capitale in più esercizi (articolo. 88, comma 3, del TUIR), l'ampliamento dei criteri utilizzabili ai fini fiscali per la valutazione delle commesse infrannuali e ultrannuali in modo da allinearli a quelli contabili (articoli 92 e 93 del TUIR) e l'abrogazione della regola che imponeva di sterilizzare, nella generalità dei casi, le differenze cambio di fine esercizio relative alle poste monetarie (articolo 110, comma 3, del TUIR).

La circolare analizza la portata delle innovazioni introdotte e individua gli spazi in cui ancora residuano divergenze tra valori contabili e valori fiscali con l'auspicio che, nell'ambito di successivi decreti attuativi o correttivi, possano essere adottate ulteriori misure di razionalizzazione e semplificazione dei criteri di determinazione del reddito di impresa.

IMPOSTE INDIRETTE

Imposta di registro: dal 2026 il nuovo Testo unico

Dlgs 1° agosto 2025 n. 123

Il nuovo Testo unico dell'imposta di registro e degli altri tributi indiretti (TUR) è contenuto nel Dlgs 1° agosto 2025, n. 123, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 29 della Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2025.

Le disposizioni contenute nel nuovo TUR si applicano dal 1° gennaio 2026

La cessione di un marchio è prestazione di servizi rilevante ai fini Iva

Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 19 agosto 2025 n. 210

Nell'Interpello 19 agosto 2025 n. 210 è stata considerata la cessione di un marchio e dei relativi diritti di sfruttamento.

L'Istante ha ritenuto che per tale operazione non sussistano i presupposti di una cessione di ramo d'azienda, considerato che la compravendita si riferisce a prodotti e diritti ben distinti e non a una cessione degli stessi congiuntamente a un'azienda. Peraltro, l'articolo 2573 del Codice civile ha eliminato l'obbligo di trasferire il marchio congiuntamente all'azienda, per cui lo stesso è liberamente cedibile anche separatamente dall'azienda o da un ramo della stessa

L'Agenzia conferma questa impostazione, e ritiene che la avente ad oggetto il marchio, unitamente alla cessione dei diritti IP Collegati per lo sfruttamento dello stesso marchio, non concretizzi il trasferimento di un complesso di elementi idoneo di per sé a consentire la prosecuzione di un'autonoma attività imprenditoriale, ma piuttosto, sia configurabile come la cessione di singoli diritti di sfruttamento di un marchio.

Pertanto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, è del parere che l'operazione in questione sia qualificabile come una prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, n. 2 del D.P.R. 633/1972, in base al quale costituiscono prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo: "le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti".

Ai fini dell'imposta di registro, sulla base del principio di alternatività tra l'IVA e l'imposta di registro previsto dall'articolo 40, comma 1, primo periodo, del TUR, quest'ultima sarà dovuta in sede di registrazione del contratto di cessione dei singoli diritti e sarà applicata in misura fissa, pari a euro 200,00, ai sensi dell'articolo 11 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR.

Per completezza, ricordiamo che anche alcune recenti risposte ad interpelli hanno escluso la qualificazione della cessione di marchi o altri beni ad essi strumentali come cessione di azienda o ramo di azienda

(cfr. Risposte ad interpello n. 536 del 6 agosto 2021, n. 637 del 30 settembre 2021, n. 466 del 4 novembre 2019, n. 609 del 18 dicembre 2020, n. 399 del 27 luglio 2023).

La società di comodo non perde il diritto al rimborso dell'Iva

Cassazione, Ordinanza 29 luglio 2025 n. 21887

L'Ordinanza della Cassazione ricorda che per le società non operative, la qualità di soggetto passivo, ai fini della detrazione IVA, è riconosciuta, ai sensi dell'articolo 9, par. 1, della direttiva 2006/112/CE ed in conformità ai principi espressi dalla CGUE nella sentenza n. 341 del 7 marzo 2024 in causa C-341/22, anche a colui che, nel corso di un determinato periodo d'imposta, effettua operazioni soggette a detta imposta, il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata dalla normativa nazionale, corrispondente ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui dispone, in quanto nessuna disposizione della direttiva subordina il diritto a detrazione a questo requisito.

Pertanto, ai fini della richiesta di rimborso iva, e proprio con richiamo della sentenza CGUE, al di là della incompatibilità della disciplina nazionale sulle società di comodo con i principi unionali regolati e tutelati dalla Direttiva Iva, è essenziale che il contribuente abbia comunque esercitato un'attività economica, ossia abbia effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA.

ACCERTAMENTO

Nuove fattispecie per il Tax Control Framework

Provvedimento Agenzia Entrate 7.8.2025 n. 321934 - linee guida tcf

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 7 agosto 2025 n. 321934 sono state approvate specifiche istruzioni in ordine alla mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, in attuazione dell'articolo 4, comma 1-quater del decreto legislativo.

Le istruzioni sono costituite dai seguenti documenti:

- "Recesso anticipato da un contratto di commodity swap: trattamento contabile e fiscale";
- "Trattamento contabile, ai fini delle imposte sui redditi, del corrispettivo per la concessione del diritto di superficie";
- "Emissione e chiusura di un prestito obbligazionario convertibile a tasso zero: trattamento contabile e fiscale".

I documenti integrano le linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, approvate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 gennaio 2025.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Regime del risparmio amministrato anche per chi si trasferisce all'estero

Agenzia Entrate, Risposta ad Interpello 14 agosto 2025 n. 208

La questione oggetto di interpello riguarda una persona fisica, cittadino italiano, che ha trasferito la propria residenza fiscale all'estero: il soggetto è titolare di un deposito titoli presso un intermediario italiano per il quale ha optato per il regime del risparmio amministrato, che intende mantenere invariato anche dopo il trasferimento.

Secondo l'Agenzia, *"il contribuente che trasferisce la propria residenza all'estero può continuare a mantenere il deposito amministrato in Italia con l'opzione per il regime del risparmio amministrato e, quindi, non*

è obbligato al passaggio al regime dichiarativo di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 461 del 1997.

Qualora, il contribuente intenda revocare l'opzione ne ha facoltà ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 461 del 1997; l'esercizio di tale facoltà non costituisce presupposto per il realizzo di plusvalenze."

La presente comunicazione contiene unicamente informazioni a carattere generale che possono non essere necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate. Nulla di quanto contenuto nella presente comunicazione deve essere considerato esaustivo ovvero alla stregua di una consulenza professionale o legale. A tale proposito Vi invitiamo a contattarci per gli approfondimenti del caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa suscettibile di incidere sui risultati aziendali. È espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, alle sue member firm o alle entità ad esse a qualsivoglia titolo correlate, compreso lo Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra Professionisti S.r.l. Società Benefit, per i danni derivanti a terzi dall'aver, o meno, agito sulla base dei contenuti della presente comunicazione, ovvero dall'aver su essi fatto a qualsiasi titolo affidamento.

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo www.deloitte.com/about.

©2025 Studio Tributario e Societario Deloitte *for Professionals* Società tra professionisti S.r.l.